

Oggetto: Aeroporto di Bergamo Orio al Serio – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Vista la circolare APT-02B, emanata dall'ENAC in data 22 novembre 2013, recante "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visti in particolare, l'articolo 8 del citato d.P.C.M del 17 marzo 2020, nonché gli allegati 14 e 15 del medesimo decreto, misure generali e partizione settore aereo, che recano, rispettivamente, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" e le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19";



- Vista la nota n. 112087 del 13 novembre 2020, con la quale l'ENAC ha sospeso a carattere generale l'avvio e la prosecuzione di tutte le istruttorie relative all'eventuale adozione di provvedimenti di limitazione a fronte delle istanze presentate dalle società di gestione aeroportuale, in ragione della particolare fase di contrazione del traffico aereo causata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
- Vista la nota congiunta del 23 febbraio 2021, con la quale le associazioni di categoria, Assaeroporti e Assohandlers, hanno rappresentato all'ENAC l'esigenza di riavviare con urgenza le procedure volte a valutare le richieste di limitazione avanzate dalle società di gestione aeroportuale, evidenziando, tra l'altro, una serie di criticità sulla capacità aeroportuale, sulla saturazione degli spazi e sulle condizioni di lavoro degli operatori, determinate dalle procedure operative e organizzative previste dai protocolli sanitari per la salvaguardia dei passeggeri e dei lavoratori dalla diffusione del Covid -19;
- Vista la nota n. 24667 del 4 marzo 2021, con la quale l'ENAC, in riscontro alla citata nota delle associazioni di categoria, ha fatto presente che le procedure di valutazione avrebbero potuto essere avviate o riavviate solo a seguito dell'aggiornamento o della produzione dell'analisi funzionale operativa, con dati aggiornati che tenessero anche conto delle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19;
- Vista la nota n. 21-1103/DG/LEG/OBE del 27 aprile 2021, con la quale la Società SACBO S.p.A., ente di gestione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ad integrazione della precedente istanza del 23 dicembre 2019, ha rivolto istanza all'ENAC ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5, co. 2, del citato decreto legislativo n. 18 del 1999, di un provvedimento di limitazione a 3 prestatori e a due vettori in autoproduzione per le attività di aviazione commerciale per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del decreto legislativo n. 18 del 1999, con esclusione della sottocategoria 5.7 (trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande sugli aeromobili), riportando una serie di aggiornamenti all'analisi funzionale operativa prodotta in data 24 giugno 2020, nonché evidenziando le circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19 che incidendo sulla capacità aeroportuale e sulla disponibilità di spazi renderebbero necessaria l'adozione del provvedimento di limitazione;
- Vista la nota n. 21-1331/DG/LEG del 24 maggio 2021 con la quale la Società SACBO ha fornito ulteriori elementi con riguardo alle criticità determinate sulla capacità e sulla disponibilità di spazi



aeroportuali dalle misure sanitarie che è stato necessario porre in essere e sui maggiori rischi correlati alla circostanza che tali misure dovranno essere mantenute in costanza della ripresa dei volumi di traffico che si prospettano sostenuti nel breve periodo con picchi anche elevati nell'imminente periodo estivo, evidenziando come tale aspetto renda urgente e indifferibile l'adozione del citato provvedimento di limitazione richiesto;

- Vista la nota n. 60098 del 28 maggio 2021, con la quale la Direzione aeroportuale Lombardia ha fatto presente di ritenere condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di limitazione avanzata dalla società SACBO legate alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, esprimendo al riguardo parere favorevole;
- Visto il "nulla osta" al provvedimento di limitazione espresso in data 7 giugno 2021 dalla Direzione Centrale Vigilanza tecnica, nel presupposto che lo stesso sia temporaneo considerato che la principale motivazione della richiesta presentata dalla SACBO, come precisato nella citata nota integrativa del 24 maggio 2021, riguarda gli effetti dell'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 in un contesto di traffico in rapida evoluzione, rinviando l'espressione del parere sugli aspetti di ordine tecnico-operativo e di safety aeroportuale afferenti le ulteriori criticità segnalate dal gestore aeroportuale agli approfondimenti finalizzati all'emissione di un successivo provvedimento di limitazione avente medio/lungo termine;
- Considerate le valutazioni espresse dalle citate Associazioni di categoria in ordine all'esigenza di riavviare e concludere tempestivamente da parte dell'ENAC le procedure di valutazione delle istanze di limitazione precedentemente avanzate dalle società di gestione aeroportuale, al fine di evitare il prodursi di ulteriori e più gravi effetti negativi legati all'attuale emergenza sanitaria;
- Considerato che dalla richiesta avanzata dalla società SACBO emerge come la stessa si fondi sulle proprie responsabilità di implementazione delle previste misure di contenimento della pandemia da Covid-19, a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori e che, quindi, il provvedimento di limitazione riveste una sua autonoma giustificazione per fronteggiare, per il tempo strettamente necessario, l'attuale fase emergenziale;
- Considerato che l'attuale fase emergenziale non consente di disporre di parametri certi in ordine alla tempistica e ai volumi della ripresa del traffico ai livelli precedenti la pandemia da Covid-19 e quindi di svolgere valutazioni tecniche sulle ulteriori criticità segnalate



nella richiesta di limitazione della citata società, ma che comunque si profilano nel breve periodo criticità legate al mantenimento delle misure di carattere sanitario nella fase di ripresa dei volumi del traffico aereo che rendono necessaria l'adozione del provvedimento di limitazione richiesto;

Considerato che può essere stimato un periodo di almeno un anno per pervenire ad una situazione di stabilità e a un possibile superamento dell'attuale fase emergenziale cui sono correlate le misure di carattere sanitario attualmente in atto nell'aeroporto di Bergamo;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

1. In esito a quanto richiesto dalla Società SACBO S.P.A., per le ragioni indicate in premessa, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è limitato, per la durata di un anno decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 4, co. 2, e 5, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del citato decreto legislativo, con esclusione della sottocategoria 5.7, a tre prestatori di servizi e a due vettori in autoproduzione, per l'aviazione commerciale.

**Dott. Alessio Quaranta**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/TAA/EAA